

ni medesime per oggetto danatissimo di abusarne nei prezzi, resta risolutamente inibita così correggibile introduzione. E quindi dove vi fossero simili Ripostigli, avranno ad essere immediatamente distrutti, e rimossi, ed oltre al Processo d'Inquisizione già commesso con li Capitoli della Polizza d'Offera, il N. H. Deputato alle Carni invigilerà anche col mezzo di Visite per l'esecuzione del presente Capitolo, e perchè non resti impunita una tal delinquenza.

XIX. Qualunque Compratore, che si professasse pregiudicato dall'arbitrio di qualunque di essi Venditori, sia Postiere, sia Beccheretto, tanto nel prezzo delle Carni maggiore de' Calamieri di sopra prescritti, che nel peso delle Carni vendutegli, e così pure al caso nella qualità, e quantità della Zonta non si attenessero al prescritto dal Proclama a stampa de' di 4. Giugno suddetto, resta eccitato a produrre li proprj ricorsi alla Deputazione alle Carni di questa Congregazione, da cui verificata in via summaria la colpa, oltre le pene prescritte contro il Venditore, si farà sollecita di obbligarlo, ne' modi più efficaci, a risarcire esso Compratore de' danni sofferti.

XX. Sia pur noto universalmente ai Compratori, che li quattro Uffiziali di Vigilanza destinati in ora al servizio della Deputazione alle Carni annessa a questa Congregazione